



31815/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dai Magistrati

Dott. Saverio Mannino	Presidente
Dott. Alfredo Teresi	Consigliere
Dott. Santi Gazzara	Consigliere
Dott.ssa Elisabetta Rosi	Consigliere
Dott.ssa Mariapia Savino	Consigliere relatore

Ordinanza



Sul ricorso proposto da Nicosia Ivan

avverso l'ordinanza n. 80/2011, emessa in data 5.7.011, con la quale la Corte di appello di Catania, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di rigetto della stessa Corte di Appello della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal Nicosia, ha respinto nuovamente l'istanza dichiarando compensate le spese

sentita la relazione del consigliere dott.ssa Mariapia Savino,

sentito il Procuratore Generale,

Ritenuto in fatto

Nicosia Ivan è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 16.10 al 21.12.01, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, dal 21.12.01 al 10.6.02, nell'ambito di procedimento penale a carico suo e degli altri coimputati per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, conclusosi con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto. Di qui la richiesta avanzata dallo stesso di riparazione per l'ingiusta detenzione subita ai sensi dell'art. 314 cpp.

La Corte di Appello di Catania, con ordinanza in data 26.3.010, ha respinto la domanda sul presupposto della sussistenza di un comportamento dell'istante connotato da colpa grave tale

da integrare una condizione sinergica ai fini dell'emissione e del mantenimento dell'ordinanza cautelare.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Nicosia lamentando che la Corte di Appello aveva omesso di esporre le ragioni in base alle quali ha ritenuto integrati gli estremi del dolo o della colpa grave, ostativi al riconoscimento del diritto all'equa riparazione.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, su conforme richiesta del Procuratore Generale, ed ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania rilevando che quest'ultima aveva omesso di spiegare quale condotta, inficiata da dolo o colpa grave, aveva posto in essere il Nicosia per indurre in errore l'autorità procedente circa la detenzione per uso non personale della sostanza stupefacente, così determinandola ad emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale.

La Corte di Appello di Catania, nuovamente investita del ricorso a seguito dell'annullamento di disposto dalla Cassazione, è pervenuta ad analoga decisione di rigetto, con ordinanza in data 5.7.011 avverso la quale il Nicosia ha proposto nuovo ricorso davanti a questa Corte.

Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza rilevando che la Corte di Appello, non uniformandosi ai principi di cui alla sentenza di rinvio n. 16131/2010, ha ravvisato la colpa grave del Nicosia sostanzialmente negli stessi elementi valutati nel processo principale come non sufficienti per pervenire ad un giudizio di responsabilità del Nicosia in ordine al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, di modo che anche nel procedimento di rinvio, in cui la Corte ha ritenuto di confermare la precedente valutazione, non risulta fornita effettiva spiegazione del dedotto contributo colposo dell'imputato ostativo della riparazione per l'ingiusta detenzione, alla stregua dei principi richiamati nella sentenza di rinvio.

Considerato in diritto

Nelle more del presente procedimento è intervenuta la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in data 10.4.012, caso Lorenzetti, la quale, con riguardo al procedimento per l'accertamento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione ex art. 314 ss cpp, ha ravvisato la violazione dell'art. 6 della CEDU in tema di diritto ad equo processo, per la mancanza di pubblicità dei procedimenti in camera di consiglio, quale è quello davanti alla Corte di Appello, a norma degli art. 643, 646, 127 cpp richiamati dall'art. 315 cp.p., previsto per il riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione.

Osserva la Corte di Strasburgo che la pubblicità del dibattimento costituisce un principio fondamentale sancito dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) a garanzia della trasparenza del processo, che si attua appunto attraverso il controllo del pubblico. Tale principio può essere derogato dagli ordinamenti giuridici nazionali per specifiche esigenze previste dalla citata disposizione. E difatti "l'accesso alla sala di udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico nell'interesse

della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, per esigenze di tutela dei minori o di tutela della vita privata delle parti in causa, o quando in circostanze speciali la pubblicità può portare pregiudizio agli interessi della giustizia". A tale riguardo precisa la Corte che può derogarsi al principio della pubblicità dell'udienza per le peculiarità della causa da trattare, quando questa non richieda l'esame di questioni di fatto che non possano essere risolte in base al fascicolo e alle osservazioni delle parti o quando comporti la soluzione di questioni particolarmente tecniche che possono giustificare la mancanza di pubblicità.

Fatta questa premessa, la Corte di Giustizia rileva che, in presenza di domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve valutare se l'interessato ha contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave. Di conseguenza nessuna circostanza particolare giustifica l'esclusione della pubblicità dell'udienza "non trattandosi di questioni di natura tecnica che possano essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo. Per queste ragioni si impone la pubblicità dell'udienza in mancanza di circostanze particolari che giustificano l'esclusione del pubblico".

Preso atto della pronuncia della Corte di Strasburgo in merito alla pubblicità dell'udienza, con specifico riguardo ad un caso di procedimento di riparazione per ingiusta detenzione secondo il diritto italiano, in conformità dell'art. 6 CEDU, si deve rilevare che la Corte di appello di Catania ha proceduto in camera di consiglio ai sensi degli art. 315, 646, 127 c.p.p; e che la Corte di Cassazione procede in atto in camera di consiglio con rito non partecipato in applicazione dell'art. 611 c.p.p. Si pone quindi il problema di stabilire se la salvaguardia del suddetto principio debba essere assicurata anche nel procedimento avanti alla Corte di Cassazione, nella trattazione del ricorso avverso l'ordinanza della corte di appello, in camera di consiglio nelle forme del rito partecipato previsto dall'art. 127 cpp- che la sentenza della Corte Europea ha escluso con riferimento all'ordinanza della Corte di appello di Catania- oppure mediante svolgimento in tutti i casi di pubblica udienza. Ed ancora, occorre stabilire se la stessa esigenza della pubblicità dell'udienza estesa nella sentenza della Corte Europea al procedimento ex art. 127 c.p.p. davanti alla corte di appello, imponga in questa sede l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 6 CEDU.

La decisione della Corte Europea appare peraltro formulata in termini di principio che prescindono dal caso trattato, della riparazione per ingiusta detenzione, ed anche su questo punto, comunque rilevante nella decisione del ricorso in esame, si ritiene necessario rimmetterlo alle Sezioni Unite, pur in assenza di un contrasto giurisprudenziale in atto, trattandosi di questione di rilievo procedurale che può dar luogo all'insorgenza di interpretazioni contrastanti.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite

Così deciso in Roma il 23.5.012

Il Presidente



Il Consigliere estensore

